

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1999**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori DEL ROIO e BOCCIA Maria Luisa**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2008**

---

Tutela della donna vittima di delitti contro la personalità  
individuale e la libertà sessuale

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende introdurre norme finalizzate in primo luogo a evitare la vittimizzazione secondaria della donna che abbia subito l'esperienza traumatica di delitti contro la personalità individuale o la libertà sessuale, intendendo questi ultimi in un'accezione ampia, come comprensivi anche dei reati di sfruttamento, favoreggiamento, induzione alla prostituzione, di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, cosiddetta legge Merlin. Evitare la vittimizzazione secondaria della donna in tali casi significa essenzialmente impedire che al dramma subito in ragione dell'esperienza del delitto, si aggiunga l'ulteriore trauma di dovere denunciare il fatto in condizioni idonee a ledere la dignità, la *privacy*, la libertà stessa della donna.

E molto spesso ciò avviene anche in ragione della difficoltà della donna a rievocare fatti così traumatici a persone di sesso opposto, o anche solo a personale delle forze dell'ordine che siano privi di una specifica formazione in materia, tale da garantire che la denuncia del fatto non si risolva in un'ulteriore esperienza traumatica per la vittima. Non deve inoltre omettersi di rilevare come spesso la difficoltà a denunciare o sporgere querela per tali delitti (contrassegnati, non a caso, da un'elevata cifra oscura) sia legata, almeno per le donne di fede islamica, al divieto loro imposto per motivi religiosi, di conferire con gli uomini. Tale circostanza dimostra quindi l'esigenza di garantire che almeno negli uffici locali di pubblica sicurezza (le forze di polizia sono infatti caratterizzate da una percentuale maggiore di donne, almeno rispetto al corpo dei carabinieri), sia assicurata la presenza di una quota di personale di sesso femminile,

titolare di una specifica formazione professionale in materia di delitti contro la personalità individuale e la libertà sessuale, che possa assistere con la dovuta competenza le donne vittime di tali reati, nella delicatissima fase della presentazione della denuncia o della querela, ma anche nei momenti successivi, sino a che, ovviamente, non intervengano gli organi giurisdizionali nell'ambito del procedimento penale. Tale personale sarebbe inoltre più idoneo di quello dell'ufficio minori, ad assistere in queste fasi le vittime minorenni dei suddetti delitti, in ragione della competenza e della formazione professionale più specifica, rispetto a quelle proprie del personale dell'ufficio minori. I delitti contro la personalità individuale e la libertà sessuale sono infatti caratterizzati da peculiarità proprie che li distinguono, nella dinamica, ma anche negli effetti che producono sulle vittime, da ogni altro reato, imponendone la trattazione, l'accertamento, la rievocazione, con modalità differenti e modulate sulle caratteristiche del fatto e della vittima. Proprio a tal fine, il presente disegno di legge prevede che, all'interno dei corsi di formazione professionale cui partecipi il personale in esame, sia compreso l'approfondimento del tema dell'assistenza delle vittime minorenni dei delitti contro la personalità individuale e la libertà sessuale, al fine di garantire alle forze dell'ordine la competenza e la professionalità necessarie ad affrontare situazioni di tale delicatezza e complessità.

L'importanza di tali misure, ma anche la loro efficacia nel ridurre la cifra oscura di crimini, come quelli in esame, rispetto ai quali spesso si incontra difficoltà nel presentare denuncia o querela anche per il timore del trauma legato alla rievocazione del fatto,

sono del resto dimostrate dalla positiva esperienza maturata in Brasile e Argentina. In tali Paesi, infatti, l'istituzione di corpi di polizia femminile con analoghe funzioni ha determinato una forte riduzione della cifra oscura per questi reati, in ragione della maggiore di-

sponibilità delle vittime a denunciare il fatto a persone che non solo abbiano una specifica competenza in materia, ma che soprattutto, essendo dello stesso sesso, possono meglio comprendere le condizioni in cui versa chi ha subito tali efferati crimini.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna questura è tenuta ad assicurare la presenza, nei propri uffici, di una quota di personale di sesso femminile, titolare di una formazione specifica in materia di delitti contro la personalità individuale e la libertà sessuale, competente a ricevere le denunce o querele da parte di donne vittime di uno o più dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale e dagli articoli da 609-*bis* a 609-*octies* del medesimo codice, nonché dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

2. La quota di personale di cui al comma 1 è stabilita dal Ministero dell'interno con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì le caratteristiche e le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale in materia di tutela delle vittime dei delitti di cui al comma 1, comprensivi anche di una formazione specifica in materia di tutela e assistenza delle vittime minorenni dei medesimi delitti. La partecipazione ai corsi di cui al periodo precedente è condizione per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.

### Art. 2.

1. Ciascuna donna, anche minorenni, che intenda presentare presso una questura denuncia o querela per uno o più dei delitti di cui all'articolo 1, comma 1, di cui affermi

essere vittima, ha il diritto di farsi assistere, qualora, debitamente informata della possibilità, dichiarare di volersene avvalere, dal personale di cui al medesimo articolo 1, comma 1, anche nelle fasi successive alla presentazione della denuncia o della querela.





